



Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 20/9/15 al 14/10/15
L'incaricato

Reg. Aut. n. 36/2015

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA l'istanza di autorizzazione acquisita al n. 3835 del 21/09/2015 del protocollo dell'Ente inoltrata dall'avv. Giuseppe Maria Taurino in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigie e forestali per la realizzazione di interventi selvicolturali nella FDR denominata Mercadante loc Fungipendola ricadente in agro di Cassano delle Murge;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi selvicolturali da eseguirsi nella FDR Mercadante ricadente nel territorio del Comune di Cassano delle Murge su terreni in località Fungipendola, identificati al foglio di mappa 43, p. 1 (4° lotto) inclusi in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 14/07/2015;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-20901 del 15/09/2015;

VISTO che l'intervento è finanziato con fondi PSR 2007-2013, Misura 226 - Azione 1;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali così proposti, non sono in contrasto con il dettato di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), della disciplina di tutela di questo Parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, e sono finalizzati al miglioramento degli ecosistemi forestali;

Tutto ciò premesso;

A U T O R I Z Z A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Il sig. Giuseppe Maria Taurino in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigie e forestali per la carica domiciliato in Bari, Viale Luigi Corigliano, n.1, P.IVA/C.F. 07026760723, alla realizzazione degli interventi selvicolturali, consistenti nel diradamento dal basso con intensità moderata e quota di taglio pari al 19% del soprassuolo ed al 7,4% dell'area basimetrica, al fine di ridurre la competizione tra le piante, eliminare le piante deperienti, filate ed affette da cancro e micopatie e favorire l'evoluzione del sottobosco e l'affermarsi della vegetazione potenziale oltre ad incrementare la stabilità della cenosi vegetale. L'intervento prevede anche il rinfoltimento con circa 1.500 piantine di roverella da piantare a gruppi, il tutto da eseguirsi nella **FDR Mercadante** in agro di Cassano delle Murge località Fungipendola, su terreni identificati al foglio di mappa 43, p.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

1 (4° lotto), per un'estensione dell'area d'intervento di circa 38.00.00 ettari, ricadenti in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Richiesta di autorizzazione;
2. Relazione tecnica, cartografia con planimetrie catastali e di progetto, visure catastali, documentazione fotografica, computo metrico;
3. parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 14/07/2015;
4. autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-20901 del 15/09/2015;

il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. non devono essere interessate da rimboschimento le radure con estensione inferiore ad 1 ettaro;
2. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco presenti, con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti,
3. tutti i lavori selvicolturali previsti in progetto comprese le operazioni di eliminazione dei residui, devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
4. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
5. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoséghe);
6. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
7. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotrituratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiazze senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
8. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
9. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
10. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

11. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;

12. devono essere comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, li 30/09/2015

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

